



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti

Magistrati:

Dott. Gabriella Zanon	Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri	Consigliere
Dott. Luca Marani	Consigliere estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 19/12/2023 al n. 2263/2023

R.G., promossa con atto di citazione notificato

DA

Parte_1 (*CodiceFiscale_1*), nata a Badia Polesine (RO) il 26.05.1979, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Alberto Balbo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Legnago (VR), Piazza San Rocco n. 5, come da procura allegata all'atto di citazione in appello

-appellante-

CONTRO

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con sede in Torino, Piazza

pagina 1 di 16

San Carlo n. 156,

- **appellata contumace-**

CON L'INTERVENTO DI

CP_2, con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1 (C.F. **P.IVA_2**) **E** **Controparte_3**, con sede in Milano, Bastioni di Porta d'Italia Nuova n. 18, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Elena Francescato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Alessio n. 6, Padova, come da procura allegata alla comparsa di intervento in appello

-terza intervenuta-

avente per oggetto: **Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario),**

rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 15.05.2025, sulla base delle seguenti

CONCLUSIONI

CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:

In riforma della sentenza n. 435/2023 del 22.05.2023, come corretta con ordinanza dell'08.09.2023, resa dal Tribunale di Rovigo, G.U. dott. Marco Pesoli, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 39/2019 R.G., nel merito:

➤ *svolgarsi i seguenti accertamenti incidentali richiesti da parte opponente in via di eccezione: a) vessatorietà della clausola contrattuale di deroga all'art. 1957 c.c. e decadenza da tutte le garanzie fideiussorie prestate; b) liberazione ex art. 1956 c.c. dagli obblighi assunti con la fideiussione generale per essere stato*

pagina 2 di 16

fatto nuovo credito alla debitrice principale in difetto di speciale autorizzazione;
c) simulazione del contratto di finanziamento chirografario del 04.03.2016 ed
invalidità ex art. 1939 c.c. della relativa fideiussione specifica; d) illegittimità
degli addebiti effettuati sul conto corrente n. 1000/00001695 inerenti alle rate di
rimborso del finanziamento chirografario e al regresso per la garanzia bancaria
a favore di Parte_2 e) compensazione integrale o parziale con il credito
vantato dalla debitrice principale in relazione al saldo attivo del conto corrente
n. 1000/00002187, previa esatta ricostruzione sin dall'origine del relativo
rapporto;

➤ *accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da Parte_1, c.f. [...]*

C.F. 2, ad Controparte_1 c.f. P.IVA_1, e alla sua avente
causa Controparte_2 c.f. P.IVA_2, in relazione ai titoli per cui è causa;

➤ *con vittoria di spese e competenze di lite inerenti ad entrambi i gradi di*
giudizio

in via istruttoria:

➤ *visto l'elaborato peritale depositato in primo grado dal dott. Per_1*
[...] il 12.04.2021, disporsi supplemento di C.T.U. per ricostruire
correttamente il saldo finale del c/c n. 1000/00001695 (Secondo Conto) e del c/c
n. 1000/00002187 (Primo Conto), acquisendo d'ufficio i decreti ministeriali di
fissazione del rilevante tasso soglia d'usura, previa depurazione del c/c n.
1000/00001695 (Secondo Conto) dagli addebiti inerenti alle rate di rimborso del
finanziamento chirografario del 04.03.2016 e al regresso per la garanzia
bancaria a favore di Parte_2 del 31.01.2006

CONCLUSIONI DELL'INTERVENUTA

ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa nel merito in via principale

- rigettarsi l'interposto appello con conferma della sentenza impugnata;

nel merito in via subordinata

- nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dei motivi di appello, condannarsi l'appellante al pagamento in favore di Controparte_2 della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia oltre ad interessi calcolati in base al tasso di riferimento BCE + 2,5% dal 10.02.2017 al saldo; in via istruttoria:

- per i motivi esposti in comparsa ci si oppone all'accoglimento delle istanze istruttorie avversarie, con particolare riferimento alla richiesta di integrazione/rinnovazione della CTU contabile in quanto il mancato pagamento delle competenze del perito nominato in primo grado costituisce chiara manifestazione di disinteresse.

Con vittoria di compensi legali e spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Parte_1 e Controparte_4, con atto di citazione notificato il 30.12.2018, presentavano opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Rovigo n. 1015/2018 ottenuto da Controparte_1 per il pagamento di Euro 128.685,27, a titolo di saldo passivo del conto corrente n. 10001695 intestato a Controparte_5 nonché di debito residuo di un precedente finanziamento chirografario concesso alla predetta società, oltre interessi e spese.

pagina 4 di 16

1.2 Il pagamento era stato chiesto a *Parte_1* ed *Controparte_4* in forza delle fideiussioni *omnibus* dalle stesse rilasciate fino a concorrenza dell'importo di Euro 140.000,00 nonché in forza di fideiussioni specifiche a garanzia dell'apertura di credito di Euro 15.000,00 e del finanziamento chirografario di Euro 54.523,00 concessi alla società.

1.3 Le opposenti, dopo avere effettuato una ricostruzione dei rapporti intrattenuti della debitrice principale con la *CP_6* tra i quali il conto corrente n. 10000002187 aperto con contratto del 16.12.2005 (indicato nelle loro difese come "primo conto"), eccepivano:

- la nullità delle fideiussioni *omnibus* per violazione della normativa antitrust e di tutte le fideiussioni per vessatorietà delle clausole ai sensi del Codice del Consumo con conseguente decadenza ex art. 1957 c.c.;
- la loro liberazione ai sensi dell'art. 1956 c.c. per avere la Banca concesso credito alla società correntista/mutuataria, pur essendo consapevole del deterioramento delle condizioni patrimoniali della debitrice, in assenza della loro speciale autorizzazione;
- la nullità della fideiussione relativa al finanziamento chirografario di Euro 54.525,00 in quanto quest'ultimo era un negozio simulato;
- l'errato conteggio dell'importo dovuto a loro carico;
- la simulazione del finanziamento chirografario, volto a riscadenzare l'obbligo di rientro della pregressa esposizione del conto 10000002187 ("primo conto");
- l'illegittimità dell'addebito sul conto corrente n. 1000/0001695 (indicato nelle loro difese come "secondo conto") delle rate del mutuo chirografario e dell'importo della fideiussione escussa da *Parte_2*

pagina 5 di 16

- l'illegittimità degli interessi addebitati su entrambi i conti in quanto usurari ed anatocistici e conseguentemente la necessità di convertire i rapporti da onerosi a gratuiti.

1.4 Si costituiva *Controparte_1*, rappresentata da *Controparte_3* che eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Milano in relazione alla domanda di nullità per condotta anticoncorrenziale e la prescrizione del diritto di ripetizione e comunque sollecitava il rigetto dell'opposizione.

1.5 Disposta consulenza tecnica, con incarico affidato al dott. *Per_2* [...], il Tribunale definitiva il giudizio con sentenza n. 425/2023, pronunciata in data 22.5.2023, che, ritenuta la propria competenza a decidere anche sulla dedotta violazione della legge n. 287/1990 trattandosi di accertamento da svolgere in via incidentale, accoglieva solo in minima parte l'opposizione. Il primo giudice osservava:

- le opposenti non avevano dimostrato il perdurare dell'intesa anticoncorrenziale accertata con provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia;
- le clausole che avevano derogato all'art. 1957 c.c. non erano vessatorie in quanto non rientravano in alcuna delle fattispecie previste dall'art. 33, comma 2, d.lgs n. 206/2005;
- l'eccezione ex art. 1956 c.c. era infondata in quanto nel caso di specie vi erano state solamente una breve proroga del finanziamento originariamente concesso alla correntista ed una maggiore tolleranza nei confronti degli sconfinamenti successivamente prodottisi dai quali non poteva evincersi la prova che la Banca

fosse consapevole dell'aggravamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale;

- infondata era l'eccezione di simulazione in quanto il mutuo solutorio stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria non è nullo e non può essere qualificato come *pactum de non petendo* in ragione della pretesa mancanza di effettivo spostamento patrimoniale poiché l'accredito di somme erogate è sufficiente ad integrare la *datio rei* giuridica propria del mutuo;

- l'eccezione di inadempimento da parte della Banca del contratto di fido per rilascio di impegno di firma del 31.1.2006 era infondata per le ragioni indicate alle pagine 15 e 16 della motivazione.

Il Tribunale riteneva parimenti priva di pregio la doglianza, pure formulata dalle opposenti, inerente l'erroneo addebito sul conto corrente azionato delle rate del finanziamento chirografario del 4.3.2006 e dell'importo della somma corrisposta ad *Parte_2* a seguito dell'escussione della garanzia in quanto, pur dovendo tali somme effettivamente essere addebitate sul primo conto in forza dei contratti dimessi in causa, la debitrice principale non aveva formulato alcuna contestazione avverso gli estratti conto invitati dalla *CP_6* entro il termine previsto dagli artt. 1832 cc e 119 TUB, ritenendo a tal fine provata la consegna di tale documentazione da parte di *Controparte_1* in quanto messa a disposizione con i servizi telematici ed in mancanza di contestazioni formulate nella missiva inviata in data 17.2.2017 dal legale delle attrici.

Riteneva, invece, facendo propri gli esiti della C.T.U., che gli interessi anatocistici addebitati sul secondo conto a partire dal 31.12.2014 fossero illegittimi e, pertanto, previa revoca del decreto opposto, condannava le

pagina 7 di 16

opponenti al pagamento della minor somma di Euro 127.095,33 oltre interessi e spese di lite.

Infine, le spese di C.T.U., sulle quali il Tribunale nulla aveva statuito, con decreto di correzione di errore materiale n. 5791/23 del 08.09.2023 venivano poste per metà a carico di entrambe le parti nei rapporti interni, ferma la solidarietà prevista per legge in favore del consulente.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello *Parte_1*, sulla base di cinque motivi.

2.1 Con il primo ha lamentato l'erroneo rigetto dell'eccezione di decadenza in ragione della vessatorietà delle clausole che hanno derogato all'obbligo previsto dall'art. 1957 c.c., richiamando quanto sul punto osservato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 27337/2023 e da questa Corte d'Appello con sentenza n. 605 del 21.03.2023. In fatto, ha ricordato che la lettera di revoca di tutti i rapporti è stata ricevuta da *Persona_3*, fideiussore, socio e legale rappresentante della società correntista, in data 16.9.2016 e che solo in data 23.3.2017 è stato depositato il ricorso per ingiunzione avanti il Tribunale di Padova.

2.2 Con il secondo motivo ha riproposto l'eccezione di liberazione ai sensi dell'art. 1936 c.c.

2.3 Con il terzo motivo ha riproposto l'eccezione di simulazione relativa del contratto di finanziamento chirografario del 4.3.2016.

2.4 Con il quarto motivo ha lamentato violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2729, comma 1, cod. civ. in relazione all'illegittimità degli addebiti operati dalla

pagina 8 di 16

CP_6 sul secondo conto inerenti le rate di finanziamento chirografario ed al regresso per la garanzia bancaria a favore di *Parte_2*

Secondo quanto più dettagliatamente esposto alle pagg. 16 e ss. dell'atto d'appello, inoltre, l'opposta non avrebbe fornito alcuna prova, neppure presuntiva, della consegna degli estratti conto, non potendo, in particolar modo, ritenersi che la consultazione informatica delle movimentazioni equivalga all'invio degli estratti conto e che, quindi, faccia decorrere i termini di cui agli artt. 1832 cc. e 119 TUB.

L'errore della *CP_6* in ordine al conto sul quale addebitare gli interessi e gli altri oneri assume, secondo l'appellante, specifico rilievo in quanto, come già argomentato nel precedente grado, la domanda monitoria riguarda solo il secondo conto corrente e non, invece, il primo conto sul quale tutti i predetti addebiti avrebbero dovuto essere operati.

2.5 Con il quinto motivo ha lamentato violazione dell'art. 196 c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 111, comma 2, Cost in ragione dell'omesso accoglimento della richiesta di supplemento di C.T.U. sul secondo conto, formulata con la comparsa conclusionale in ragione dell'usurarietà degli interessi applicati, respinta dal primo giudice sul presupposto erroneo della necessità di produrre i decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia relativi a tutto il periodo in contestazione. Invero, secondo l'appellante tali provvedimenti sono conoscibili dal giudice d'ufficio in ragione della loro natura normativa. Da qui la richiesta di una rinnovazione/integrazione della consulenza per accertare la violazione della legge n. 108 del 1996 anche in quei trimestri nei quali il C.T.U. non ha

pagina 9 di 16

proceduto ad alcuna verifica in conseguenza dell'omessa produzione documentale.

3.1 Non si è costituita nel giudizio di appello *Controparte_1* e, con ordinanza del 28.3.2024, il C.I. ne ha dichiarato la contumacia.

3.2 È invece intervenuta *Controparte_2* rappresentata da *Controparte_3* quale cessionaria del credito in forza di contratto stipulato con *Controparte_1* in data 19.4.2022, chiedendo la reiezione del gravame sulla base delle difese già svolte in primo grado. Ha, tra l'altro, ribadito che l'eccezione di vessatorietà riguarda solo le fideiussioni *omnibus* e che la raccomandata del 12.9.2016, con cui le linee di credito sono state revocate, non è stata ricevuta da *CP_5* [...] perché la società aveva nel frattempo trasferito la sede sociale e che conseguentemente in data 8.2.2017 è stata inviata un'ulteriore raccomandata ricevuta in data 17.2.2017. Solo in quest'ultimo momento il debito è scaduto e, pertanto, il termine previsto dall'art. 1957 c.c. è stato rispettato.

4. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.5.2025, tenutasi secondo modalità cartolari ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del C.I. del 28.3.2024.

5.1 In ordine al primo motivo, va preliminarmente rilevato che *Parte_1* riveste la qualifica di consumatore sulla base dell'ormai consolidata giurisprudenza, che ha superato la tesi del c.d. professionista di riflesso. Si ricorda, tra le tante, Cass Sez. 6 - 1, ordinanza n. 742 del 16/01/2020: "*Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina*

pagina 10 di 16

consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, [Per_4](#), e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, [Per_5](#), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)."

Con particolare riferimento al caso di specie la qualifica di consumatore era stata affermata dal Tribunale di Padova che aveva dichiarato l'incompetenza a fronte della primigenia domanda monitoria proprio sul presupposto che fosse competente il Tribunale nel cui circondario risiedeva la [Pt_1](#), vale a dire quello di Rovigo (indicato come foro del consumatore), avanti il quale è stato presentato il ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. accolto con il decreto opposto nel presente giudizio.

[Controparte_1](#) non ha contestato nel corso del giudizio di primo grado tale qualifica (che comunque sussiste, posto che l'appellante non era né amministratore né socio di maggioranza della società garantita) ed anche il Tribunale, con statuizione non impugnata, ha ritenuto che l'opponente fosse un consumatore (pur escludendo ogni invalidità delle fideiussioni per la ragione prima ricordata).

5.2. Contrariamente a quanto argomentato dal Tribunale, la clausola che deroga all'art. 1957 c.c. deve ritenersi vessatoria e come tale soggetta al particolare

pagina 11 di 16

regime di cui all'art. 33 d.lgs. n. 205/2006. Sul punto la Corte di Cassazione, sez. 3, con ordinanza n. 27558 del 28/09/2023 ha ritenuto vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. (applicabile *ratione temporis*), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente.

Il giudice di legittimità ha, tra l'altro, condivisibilmente osservato che *“nel derogare in termini più ampi il termine di 6 mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 c.c. viene prolungato il tempo in cui la CP_6 può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita CP_6”* e che *“Una siffatta clausola si appalesa allora senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo (d. lgs 6 settembre 2005, n. 206) (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 17 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262. Cfr. altresì Cass., 28/6/2005, n. 13890). “*

5.3 Pacifica nel caso di specie l'assenza di trattativa, le clausole contenute nelle fideiussioni azionate dalla Banca cedente vanno ritenute vessatorie ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t) d.lgs. n. 205/2006 e, quindi, nulle in quanto inibiscono al fideiussore/consumatore la possibilità di eccepire la decadenza ex art. 1957 c.c. Si tratta più nel dettaglio delle seguenti pattuizioni sottoscritte dalla

Pt_1 :

- articolo 6 della fideiussione c.d. omnibus di Euro 140.000,00 del 3.12.2014 (doc. 14 fascicolo primo grado *Controparte_1*);

- articolo 6 della fideiussione per operazione specifica (apertura di credito in conto corrente di Euro 15.000,00) del 4.3.2016 (doc. 16 fascicolo primo grado *Controparte_1*);

- articolo 6 della fideiussione per operazione specifica (finanziamento di credito industriale per Euro 54.525,00) del 4.3.2016 (doc. 17 fascicolo primo grado *Controparte_1*);

5.4. Acclarata la nullità delle clausole che esoneravano la *CP_6* dal rispetto del termine semestrale, occorre procedere alla verifica del rispetto nel caso di specie di tale termine. Risulta al riguardo decisiva la circostanza che la lettera con cui la *CP_6* ha comunicato la chiusura di tutte le linee di credito è stata ricevuta in data 16.9.2016 da *Persona_3* , fideiussore nonché legale rappresentante all'epoca di San Rocco s.n.c. di Tognon Mauro & C.

Trattandosi del legale rappresentante della società, il recesso – indubbiamente atto recettizio – ha prodotto i suoi effetti fin da quel momento. Del resto, anche la *CP_6* ha considerato chiusi tutti i rapporti sin dalla ricezione di tale comunicazione: significativamente, il secondo conto corrente dalla metà del

pagina 13 di 16

me­se di settem­bre 2016 non è stato più movimen­tato, il 5.10.2016 sono stati addebitati su tale conto Euro 820,44 a ti­to­lo di com­pe­ten­ze di chiu­su­ra ed in data 4.11.2016 la CP_6 ha provveduto all’azzeramento del saldo per estinzione. In buona sostanza l’allora Controparte_7 ha provveduto immediatamente a tutte le incombenze di natura amministrativa/contabile conseguenti alla cessazione del rapporto contrattuale senza attendere l’invio della successiva raccomandata di revoca a Controparte_5 recapitata presso la nuova sede della società il 17.2.2017.

5.5 Conseguenze che al momento del deposito del ricorso per ingiunzione avanti il Tribunale di Padova (avvenuto il 23.3.2017) il termine semestrale era già decorso.

5.6 La decadenza che si è prodotta riguarda tutte le garanzie azionate in via monitoria, non corrispondendo al vero che le parti oppo­nen­ti del giu­di­zio di primo grado abbiano limitato siffatta doglianza alla fideiussione *omnibus*. Invero, l’attrice e l’altra garante avevano proposto con l’atto di opposizione sia l’eccezione di nullità per violazione della legge n. 287 del 1990, in relazione al provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d’Italia, effettivamente circoscritta alla predetta garanzia, sia l’eccezione di nullità per vessatorietà delle clausole di deroga all’art. 1957 c.c. riguardante tutte le fideiussioni: a pagina 16 dell’atto di opposizione Pt_1 e Chiericato avevano eccepito che “la Banca era ormai decaduta ex art. 1957 c.c. da tutte le garanzie fideiussorie (non solo, quindi, dalle fideiussioni *omnibus*, ma anche dalle fideiussioni specifiche) e nelle rassegnate conclusioni avevano chiesto di accertarsi “la decadenza ex art. 1957 c.c. da tutte le garanzie fideiussorie da esse prestate”.

pagina 14 di 16

5.7 Conclusivamente, in accoglimento del primo motivo, che assorbe gli altri, va accertato, in riforma della sentenza impugnata, che le clausole con le quali è stato derogato l'art. 1957 c.c. sono nulle per violazione dell'art. 33, comma 2, lett. t) decreto legislativo n. 206 del 2005 e che *Controparte_1* è decaduta, per decorso del termine semestrale previsto dalla citata disposizione codicistica, dalla facoltà di escutere l'appellante, sicché quest'ultima nulla deve alla banca piemontese ed alla sua avente causa intervenuta nel giudizio d'appello.

6.1 La società appellata e *CP_2* sono tenute alla rifusione delle spese della *Pt_1*, liquidate, sulla base dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra Euro 52.000,01 ed Euro 260.000,00, per il primo grado in Euro 14.103,00 per compenso ed Euro 406,50 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per il grado d'appello, esclusa la fase istruttoria, in Euro 9.991,00 per compenso ed Euro 1.166,80 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

6.2 Le spese della C.T.U. espletata in primo grado vanno poste in via definitiva integralmente a carico della cedente e della cessionaria intervenuta come sopra rappresentate.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* rappresentata da *Controparte_3* con l'intervento di *Parte_3* anch'essa rappresentata da *Controparte_3* avverso la sentenza n. 435/2023 pronunciata in data 8.9.2023 dal Tribunale di Rovigo, come corretta con decreto n. 5791/2023 del 08.09.2023, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:

pagina 15 di 16

- accertata la nullità delle clausole contenute nei contratti di cui in motivazione per violazione dell'art. 33 d.lgs. n. 205/2006 e la conseguente decadenza di

Controparte_1 ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., dichiara che *Pt_1*

[...]*]* nulla deve a quest'ultima e ad *Controparte_2*

- condanna *Controparte_1* ed *Controparte_2* come sopra rappresentate, alla rifusione delle spese della *Pt_1*, che liquida per il primo grado in Euro 14.103,00 per compenso ed Euro 406,50 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per il grado d'appello in Euro 9.991,00 per compenso ed Euro 1.166,80 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;

- pone le spese della C.T.U. espletata in primo grado definitivamente a carico di *Controparte_1* e di *Controparte_2* come sopra rappresentata;

Venezia, 1° luglio 2025

Il Consigliere Estensore

Dott. Luca Marani

Il Presidente

Dott.ssa Gabriella Zanon